

Newsletter

Dipartimento Fiscale, Newsletter del 20 maggio 2019

Il rimborso delle ritenute d'acconto subite dalle SPV di cartolarizzazione

Con ordinanza n. 13162 del 16 maggio 2019, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del rimborso delle ritenute subite dalle società di cartolarizzazione, sancendo con un apposito "principio" il diritto delle c.d. società veicolo ad ottenere il rimborso delle ritenute subite, una volta esauritasi l'operazione di cartolarizzazione.

Il diritto al rimborso spettante in questo caso alle società veicolo di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 ("SPV"), con riguardo alle ritenute a titolo di acconto subite, e in particolare a quelle su interessi e altri proventi da propri depositi e conti correnti bancari accesi al fine di gestire l'operazione di cartolarizzazione, era peraltro già stato affermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 222/E del 2003 ("*le ritenute applicate nei confronti della società veicolo sono, a norma di legge, ritenute a titolo di acconto [...] e possono essere scomutate nel periodo d'imposta nel quale gli interessi derivanti da conti correnti bancari cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo della società veicolo*") e, più specificamente, nella successiva Risoluzione n. 77/E del 2010 (nella quale era stato riconosciuto espressamente il diritto della SPV al recupero delle ritenute subite "*tramite la presentazione all'Amministrazione Finanziaria di un'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*").

Nella sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 697 del 2013, da cui trae origine l'ordinanza in commento, il diritto della SPV al rimborso delle ritenute subite era stato invece negato sulla base dell'errata asserzione per cui le SPV sarebbero "*soggetti esclusi dall'imposta sul reddito*" e le ritenute subite sui conti correnti relativi alla cartolarizzazione gestita sarebbero state da considerarsi non rimborsabili in quanto effettuate a titolo d'imposta anziché d'acconto.

Pertanto, la Suprema Corte, richiamando la propria precedente sentenza 27 maggio 2015, n. 10885 e "*tenuto conto della novità delle questioni proposte*", ha ritenuto di puntualizzare con un espresso principio di diritto che gli interessi versati sui conti correnti accesi dalle SPV "*sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. c), del Dpr. N. 600 del 1973. A seguito dell'esaurimento dell'operazione di cartolarizzazione, la società veicolo vanta titolo per domandare il rimborso di quanto prelevato dai suoi conti correnti a titolo di ritenuta di acconto*".

Per ogni eventuale chiarimento si prega di contattare il Dipartimento Fiscale all'indirizzo tax@chiomenti.net

